

ATTO DD 139/A1616A/2026

DEL 10/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 404/2024. Decreto del Direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (M.A.S.E.) n. 235/2024. D.G.R. n. 6-482 del 6 dicembre 2024 e D.G.R. n. 15-1679 del 13 ottobre 2025. Modifica Allegati alla D.D. 947/A1616A/2025 del 01/12/2025 che ha approvato il Bando “Progetto Bandiera Hydrogen Valley”

Premesso che:

- la D.G.R. 13 ottobre 2025 n. 15-1679 ha approvato la scheda tecnica di Misura “Progetto bandiera Hydrogen Valley”;

- la D.D. n. 947/A1616A/2025 del 01 dicembre 2025, in attuazione della D.G.R. 13 ottobre 2025 n. 15-1679, ha approvato il testo dell’Avviso pubblico “Progetto Bandiera Hydrogen Valley” (di seguito anche “Avviso”) e i relativi allegati.

Considerato che, successivamente alla pubblicazione dell’Avviso:

sono stati rilevati errori materiali e refusi di trascrizione in alcuni paragrafi dell’Avviso e dei relativi allegati, che si rende necessario correggere per una corretta interpretazione delle disposizioni dell’Avviso e per eliminare incongruenze interne tra parti dello stesso;

per la stesura dell’Avviso si sono resi necessari ulteriori approfondimenti interpretativi in merito all’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), richiesti a mezzo mail in data 17/11/2025 alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea;

ai sensi dell’Accordo Rep. n.47 del 09/12/2024 stipulato tra MASE e Regione Piemonte, recepito con DGR n. 6-482 del 06/12/2024, doveva essere pubblicato l’Avviso per la realizzazione dei Progetti Bandiera entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso, e pertanto entro il 09/12/2025;

i chiarimenti ai quesiti posti in merito all’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) sono pervenuti a mezzo mail in data 11/02/2026, successivamente alla pubblicazione dell’Avviso: tali chiarimenti rendono necessario precisare alcuni interventi finanziati dal Bando;

Considerato, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento, i termini per la presentazione delle domande risultano ancora aperti e non è pervenuta alcuna istanza, con conseguente insussistenza di

posizioni giuridiche consolidate o di affidamenti qualificati in capo a potenziali beneficiari;

Ritenuto quindi opportuno, per le regioni sopra esposte, con riferimento al testo dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 947/A1616A/2025 del 01 dicembre 2025 e dei relativi allegati (All. A - Bando; All. 3 - Definizioni; All.4 - Criteri di Valutazione), provvedere alla correzione di alcuni refusi e contestualmente fornire ulteriori specifiche su alcuni aspetti in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER);

Ritenuto inoltre opportuno disporre di dare ampia comunicazione di tali modifiche attraverso la pubblicazione del testo modificato dell'Avviso sul sito istituzionale e gli ulteriori strumenti e canali di comunicazione della Regione Piemonte;

Dato atto che le modifiche introdotte dalla revisione del Bando non compromettono né condizionano la validità delle eventuali domande già pervenute in seguito alla apertura dello sportello del 02/03/2026, non essendo state presentate domande ed essendo comunque all'inizio del periodo di apertura dello sportello;

Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto regionale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2025-2027 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

DETERMINA

- di sostituire, per le ragioni esposte in premessa, nell'Avviso pubblico "Progetto Bandiera Hydrogen Valley", approvato con D.D. n. 947/A1616A/2025 del 01 dicembre 2025 gli Allegati "A-Bando", "3-

Definizioni” e “4-Criteri di Valutazione”;

- di stabilire che di tali modifiche sarà data ampia comunicazione ai potenziali soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e gli ulteriori strumenti e canali di comunicazione della Regione Piemonte;

- di dare atto che le modifiche introdotte dalla revisione del Bando non compromettono né condizionano la validità delle eventuali domande già pervenute in seguito alla apertura dello sportello del 02/03/2026, poiché non sono ancora state presentate domande.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19/2026, al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

PROGETTO BANDIERA “PIEMONTE HYDROGEN VALLEY”

**di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024 n. 6-482
e alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2025 n. 15-1679**



Indice generale

1 FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	2
1.1 Introduzione generale.....	2
1.2 Obiettivi dell'Avviso.....	2
1.3 Dotazione finanziaria.....	2
2 CONTENUTI.....	2
2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione.....	2
2.2 Tipologie di investimenti ammissibili.....	4
2.3 Condizioni sugli investimenti.....	5
2.3.1 Impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari.....	5
2.3.2 Progetto di uso dell'idrogeno.....	6
2.3.3 Piano di formazione e/o informazione.....	7
2.3.4 Progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante (facoltativo).....	7
2.3.5 Progetto di sviluppo sperimentale (facoltativo).....	8
2.4 Durata del progetto.....	9
2.5 Spese ammissibili e non ammissibili.....	9
2.6 Tipologia di agevolazione, regime e intensità di aiuto.....	12
2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	12
3 PROCEDURE.....	13
3.1 Come presentare la domanda.....	13
3.2 Come viene valutata la domanda.....	13
3.2.1 Formazione della graduatoria.....	14
3.3. Concessione delle agevolazioni.....	14
3.4 Erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese.....	15
3.5 Controllo delle rendicontazioni.....	17
3.6 Modalità di erogazione del contributo.....	18
3.7 Proroghe e variazioni di progetto.....	18
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	19
4.1 Ispezioni e controlli.....	19
4.2 Monitoraggio della realizzazione delle operazioni.....	20
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	20
6. REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE.....	21
6.1 Effetti della revoca e sanzioni amministrative.....	22
6.2 Rinuncia all'agevolazione.....	22
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
8. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.....	23
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	23
Appendice A Documentazione da presentare in allegato alla domanda di agevolazione.....	25

Allegati

- 3) Definizioni
- 4) Criteri di valutazione

1 FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Avviso, come previsto dalla scheda di Misura approvata con D.G.R. n. 15-1679 del 13/10/2025, promuove la realizzazione di una “hydrogen valley” nella Regione Piemonte, attraverso il sostegno ad un sistema di investimenti che si concretizzi in una completa catena del valore dell'idrogeno, in linea con i fabbisogni emergenti dal territorio regionale, incentivando contestualmente domanda e offerta.

La misura coopera al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali con il fine di ridurre le emissioni di CO₂ attraverso progetti di particolare valenza territoriale strategica comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei combustibili fossili.

1.2 Obiettivi dell'Avviso

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di progetti bandiera di cui all'art. 2, c. 2, lettera g) del Decreto DGPIF del 27 novembre 2024, n. 235, connotati da particolare valenza territoriale strategica, comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei combustibili fossili.

Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento nonché i Soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, le spese ammissibili e le agevolazioni concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 (GBER).

L'Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo ai medesimi Soggetti beneficiari, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l'attuazione dell'Investimento.

1.3 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 10.000.000, a valere sulla dotazione finanziaria statale ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 235 del 27 novembre 2024 (Progetti bandiera).

2 CONTENUTI

2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di tutte le dimensioni, in forma singola o associata; esse potranno anche partecipare in eventuale associazione con Organismi di ricerca¹ e/o Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti privati di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti,

¹ Per la definizione di “Organismi di ricerca” si veda l'Allegato 3 “Definizioni”.

pena la decadenza dal beneficio, deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di almeno una sede sul territorio piemontese, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione;

- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) al momento di presentazione della domanda di agevolazione, non essere una «impresa in difficoltà» così come definita dall'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- d) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- e) non risultano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) non hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
- g) non sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- h) non trovarsi nella condizione di dover restituire alla Regione Piemonte o al MASE somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- i) trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- j) avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale ed essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

- k) la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva². Ai sensi dell'art. 1, c. 5, l. a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tuttavia richiedere l'agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione dell'agevolazione; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento;
- l) siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti Legge di bilancio 2024 L. 30 dicembre 2023, n. 213 secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

I soggetti di cui al comma 1 possono presentare i progetti anche congiuntamente tra loro, secondo le seguenti indicazioni:

- a) i soggetti dovranno:
 - i. presentare impegno formale a costituirsi, contestualmente alla presentazione della domanda (si veda quanto riportato al successivo paragrafo 3.1);
 - ii. essere costituiti avvalendosi di una delle forme contrattuali di collaborazione giuridicamente riconosciute quali, a titolo di esempio l'Associazione temporanea di scopo (ATS), il Consorzio, il contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, l'accordo di partenariato, le Associazioni temporanee di impresa e le Associazioni temporanee di scopo o altre forme equivalenti. Tali forme contrattuali di collaborazione devono essere idonee a configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto, espressamente finalizzata alla realizzazione dello specifico progetto proposto;
- b) la forma di collaborazione prescelta dovrà disciplinare i ruoli e le responsabilità nella realizzazione del progetto di ciascun soggetto partecipante all'intervento. In particolare, l'atto costitutivo deve prevedere espressamente:
 - i. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
 - ii. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo;
 - iii. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto e dei relativi costi a proprio carico;
 - iv. la durata per tutto il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento compresa la rendicontazione.

2.2 Tipologie di investimenti ammissibili

Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:

- a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;

² Per la definizione di "Sede attiva e produttiva" si veda l'Allegato 3 "Definizioni".

- b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili;
- c) un progetto connesso all'uso dell'idrogeno in settori di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio.

I progetti possono essere eventualmente abbinati con un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante e/o un progetto di sviluppo sperimentale.

2.3 Condizioni sugli investimenti

Il sostegno è assicurato esclusivamente agli investimenti che rispettano le seguenti condizioni.

2.3.1 Impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari

Gli impianti di produzione di idrogeno e i relativi sistemi ausiliari devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Piemonte in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere collocati in aree dismesse, intese come nell'Allegato 2 al presente Avviso;
- b) essere caratterizzabili tramite estremi catastali, mappe e foto aerea, su base cartografica di riferimento della Regione Piemonte (BDTRE);
- c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, o del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al paragrafo 3.1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 3.4;
- d) essere già dotati, o potenzialmente dotabili mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
 - i. connessione alla rete elettrica;
 - ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
 - iii. connessione alla rete gas;
 - iv. accesso alla rete stradale;
 - v. nel caso di produzione di bioidrogeno, impianto di produzione esistente e attivo per la produzione di biogas/biometano, già nella disponibilità del Proponente prima della presentazione della domanda di agevolazione;

L'idrogeno prodotto dovrà essere impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio (cfr. paragrafo 2.3.2), con emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO_{2eq}/tH₂.

Nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂. (riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari);
- b) installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore ;
- c) abbinamento degli impianti di produzione di idrogeno a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
- d) gli impianti addizionali, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso, dovranno essere installati nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree abbiano i requisiti specificati al presente paragrafo. Qualora l'area su cui sono installati gli impianti addizionali asserviti sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente Avviso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
- e) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;
- f) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

Nel caso di impianti di produzione di bio-idrogeno, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 199 del 2021;
- b) produrre idrogeno attraverso reforming di biogas/biometano in area posta entro 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di trattamento delle biomasse;
- c) nel caso di impianti di produzione di biogas, è ammissibile la realizzazione dell'impianto di upgrading del biogas a biometano a condizione che il biometano così prodotto sia interamente destinato alla produzione di bioidrogeno.

Gli impianti di cui al presente paragrafo devono essere realizzati presso siti non contaminati ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminati, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2.3.2 Progetto di uso dell'idrogeno

Per "progetto di uso dell'idrogeno" si intende un progetto volto a realizzare gli investimenti di utilizzo dell'idrogeno prodotto negli impianti di cui al paragrafo 2.3.1, al fine di concretizzare il modello della "hydrogen valley"³, favorendo gli investimenti di decarbonizzazione sul territorio e valorizzando le competenze dell'ecosistema regionale.

³ Per la definizione di Hydrogen Valley, v. Allegato 3)

Il progetto dovrà specificare e motivare l'ambito (o gli ambiti) di particolare valenza territoriale considerato/i, dimostrando l'esistenza concreta di una domanda di idrogeno espressa dalla filiera istituita con il partenariato e con eventuali soggetti esterni.

Gli utilizzi proposti potranno riguardare due ambiti principali:

a) decarbonizzazione del sistema della mobilità:

Sono ammissibili progetti che riguardino l'acquisto di veicoli a emissioni zero di cui all'articolo 2 punto 102 *octies* del Regolamento (UE) n.651/2014 o l'ammodernamento di veicoli di cui all'articolo 2 punto 102 *nonies* del medesimo Regolamento che consenta di classificarli come veicoli a emissioni zero.

b) decarbonizzazione di processi industriali e delle aree logistiche e aeroportuali:

Sono ammissibili gli investimenti volti alla riduzione dell'impiego di combustibili fossili nei processi produttivi, riguardanti attrezzature, macchinari e impianti che comportino una modifica delle linee produttive finalizzata all'impiego di idrogeno come materia prima, come ad esempio per la conversione forni industriali (es. siderurgia, ceramica, vetro), adattamento processi chimici e petrolchimici.

Non saranno ammissibili ad agevolazione investimenti effettuati per permettere ai soggetti beneficiari di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore.

I veicoli finanziati di cui al presente paragrafo, acquisiti prima dell'entrata in funzione dell'Impianto di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari, dovranno essere alimentati esclusivamente con idrogeno rinnovabile e/o bioidrogeno per tutta la durata dell'investimento previsto dal Bando.

2.3.3 Piano di formazione e/o informazione

Il piano di formazione e/o informazione deve comprendere una serie di iniziative utili alla diffusione dei risultati del progetto nonché alla diffusione della conoscenza e delle competenze in materia di idrogeno.

Le iniziative possono riguardare sia attività di formazione che di informazione, e non devono essere necessariamente entrambe previste:

- a) per quanto concerne la formazione, possono essere previsti percorsi riguardanti corsi focalizzati su tecnologie energetiche sostenibili e normative ambientali di interesse per l'economia dell'idrogeno; programmi di certificazione, per attestare il raggiungimento di competenze specifiche; attività di aggiornamento del personale aziendale per assicurare che le conoscenze siano sempre al passo con le innovazioni del settore.
- b) per quanto concerne l'informazione, possono essere intraprese campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, seminari e conferenze per la cittadinanza; produzione di materiale informativo dettagliato (anche online); giornate di apertura al pubblico dei siti ospitanti gli investimenti finanziati con visite guidate.

2.3.4 Progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante (facoltativo)

Il progetto di infrastruttura di rifornimento può riguardare il trasporto pubblico e/o pesante, ivi inclusi il trasporto navale e aeroportuale e la logistica ad essi associata.

Sono ammissibili i progetti che prevedono l'impiego esclusivo di idrogeno rinnovabile, come definito nell'Allegato 3 del presente Avviso e all'art. 2 comma 3 lettera d) del Decreto Direttoriale MASE n. 235 del 27/11/2024, al più tardi entro il 31/12/2035, ai sensi di quanto previsto all'articolo 36-bis comma 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il progetto può riguardare infrastrutture di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli e attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra.

Le infrastrutture sono ammissibili solo se conformi al Regolamento (UE) 2023/1804 (c.d. Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR) e, in particolare, devono:

- a) prevedere l'impiego esclusivo di idrogeno di origine rinnovabile, al più tardi entro il 31/12/2035;
- b) risultare tecnicamente conforme agli standard nazionali ed europei in materia di sicurezza, trasporto, stoccaggio e distribuzione di idrogeno;
- c) essere funzionalmente collegato all'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile di cui al paragrafo 2.3.1, anche tramite sistemi logistici idonei al trasporto del vettore energetico e sia impiegato a favore di attività o servizi di particolare valenza regionale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
- d) disporre di un piano operativo che indichi le modalità di gestione dell'impianto;
- e) disporre di almeno una domanda di utilizzo da parte di una flotta di veicoli (devono essere definite tipologia e quantità di veicoli su 5 anni e relativo chilometraggio previsto).

Questi requisiti dovranno essere opportunamente valorizzati nella documentazione progettuale presentata in allegato alla domanda di agevolazione, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.

Le stazioni di rifornimento finanziate di cui al presente paragrafo, realizzate prima dell'entrata in funzione dell'impianto di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari, dovranno essere alimentate obbligatoriamente, fin da subito con una quota di idrogeno rinnovabile e/o bioidrogeno, e successivamente per tutta la durata dell'investimento previsto dal Bando in conformità al citato Reg. UE 2023/1804 AFIR.

2.3.5 Progetto di sviluppo sperimentale (facoltativo)

Il progetto di sviluppo sperimentale deve essere connesso al progetto di produzione e/o utilizzo dell'idrogeno e mirato ad accelerarne la realizzazione e/o a facilitare successivi sviluppi, ad esempio in termini di scalabilità, maggiore diffusione, trasferibilità, ottimizzazione dei processi, riduzione dei costi.

Possono essere ammissibili le attività rientranti nella definizione di "sviluppo sperimentale" di cui all'articolo 2 punto 86 del Regolamento (UE) n.651/2014 ed in particolare, a titolo di esempio:

- di ingegnerizzazione di tecnologie/soluzioni/prodotti/processi nuovi o migliorati;
- di costruzione di prototipi e attività di dimostrazione, testing, convalida di prodotti/processi/servizi nuovi o migliorati;
- finalizzate all'ottimizzazione della tecnologia, anche con riferimento al relativo processo produttivo, alla riduzione dei costi, nonché alla riduzione del time to market.

2.4 Durata del progetto

I progetti dovranno essere:

- a) avviati⁴ successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 6 mesi dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 3.3;
- b) ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.5 Spese ammissibili e non ammissibili

Le spese devono rispettare le seguenti condizioni generali di ammissibilità:

- a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
- b) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- c) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
- d) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario;

Non sono in nessun caso ammesse le spese:

- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;
- imputabili a imposte e tasse;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
- relative all'acquisto e affitto dei terreni;
- relative al piano di formazione/informazione di cui al paragrafo 2.2 lett. b).

Relativamente al progetto di produzione di idrogeno di cui al paragrafo 2.3.1, sono ammissibili i costi complessivi dell'investimento con le seguenti spese:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale delle spese ammissibili;

⁴Per la definizione di "avvio del progetto" si veda l'Allegato 3) Definizioni, in coerenza con quanto disposto all'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg.(UE) n.651/2014

- b) fornitura e installazione macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi software e licenze necessari per il funzionamento degli stessi;
- c) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 10 per cento delle spese ammissibili.

Con riferimento al medesimo progetto di produzione di idrogeno, non sono ammissibili le spese:

- a) relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- b) relative ad impianti di valorizzazione delle biomasse per la loro preparazione ai fini della produzione di bio-idrogeno;
- c) relative ai cavi di connessione elettrica tra l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile e l'unità di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la quota parte dei cavi che ricade esternamente all'area dove è collocato l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o oltre la distanza di cui al paragrafo 2.3.1;
- d) relative alla distribuzione dell'idrogeno rinnovabile, compresi i casi di miscelazione (blending) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;

Relativamente al progetto di utilizzo dell'idrogeno di cui al paragrafo 2.3.2:

Nel caso di progetti di decarbonizzazione dei processi produttivi e delle aree logistiche e aeroportuali, sono ammissibili i costi dell'investimento alle condizioni di cui all'articolo 36 comma 4 del Reg. (UE) 651/2014, per sostituzione/ammodernamento di analoghe immobilizzazioni che utilizzavano combustibili fossili con le seguenti spese:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale delle spese ammissibili;
- b) fornitura e installazione macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi software e licenze necessari per il funzionamento degli stessi;
- c) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 10 per cento delle spese ammissibili.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 36 c.4 del Reg. 651/14, i "costi ammissibili" sono calcolati:

- rispetto ad un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, e che verosimilmente sarebbero stati realizzati senza aiuto (c.4 lettera a);
- in raffronto al valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato (c. 4 lettera c).

Se l'investimento per il quale è concessa l'agevolazione consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. (c. 4).

La quantificazione dei “costi ammissibili” dovrà essere adeguatamente giustificata e dettagliata (e.g. preventivi di confronto, etc) all’interno della “Relazione di dettaglio per i singoli investimenti” di cui alla Appendice A del Bando, da allegare alla domanda di agevolazione.

Nel caso di progetti di decarbonizzazione del sistema della mobilità, in conformità con quanto previsto dall’art. 36-ter del Reg. (UE) 651/2014, sono ammissibili le spese per:

- a) l’acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo, con esclusione degli aeromobili. In tal caso, sono ammissibili i costi supplementari per l’acquisto dei veicoli, calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l’acquisto del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l’acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell’Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l’aiuto;
- b) l’ammodernamento di veicoli, esclusi gli aeromobili, affinché siano qualificati come veicoli a emissioni zero. In tal caso, sono ammissibili i costi dell’investimento per l’ammodernamento.

Relativamente al progetto di infrastruttura di rifornimento per il trasporto pubblico e/o pesante di cui al paragrafo 2.3.4, in conformità con quanto previsto dall’art. 36-bis del Reg. UE 651/2014, sono ammissibili i costi complessivi dell’investimento con le seguenti spese:

- a) opere murarie e assimilati per la costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle infrastrutture di rifornimento;
- b) macchinari, impianti e attrezzature tecniche nuove di fabbrica,
- c) componenti necessari per collegare l’infrastruttura di rifornimento alle unità locali di produzione o stoccaggio di idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

Relativamente al progetto di sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 2.3.5, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) personale impiegato nel progetto, con esclusione delle spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, secondo le seguenti casistiche:
 - i. se la vita utile dei beni è superiore al periodo di utilizzo per il progetto, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
 - ii. se la vita utile dei beni è inferiore al periodo di utilizzo per il progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione di ammissione della spesa;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) spese generali, nella misura massima del 15% dei costi per il personale di cui alla lettera a).

2.6 Tipologia di agevolazione, regime e intensità di aiuto

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione) e comunque nella misura massima di € 10.000.000, sulla base della domanda formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto.

L'intensità di aiuto viene stabilita in funzione delle singole tipologie di progetto, in applicazione della corrispondente disciplina del GBER, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

Tipologia spesa	Articolo riferimento GBER	Intensità dell'agevolazione rispetto ai costi ammissibili
Impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari	41	90%
Decarbonizzazione di processi produttivi (*)	36	40% GI 50% MI 60% PI
Acquisto veicoli a emissioni zero/ammodernamento veicoli	36-ter	30% GI 50% MI 60% PI
Progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante	36-bis	20% GI 40% MI 50% PI
Progetto di sviluppo sperimentale (**)	25	25% GI,MI,PI
Piano di formazione/informazione	-	NON AGEVOLABILE

(*) Ai sensi del Reg. 651/14 art. 36 c.11 le percentuali dell'intensità massima dell'aiuto sono ridotte del 50% nel caso in cui il proponente opti per la quantificazione dei costi ammissibili senza la definizione dello scenario controfattuale.
(**) Con riferimento al paragrafo 2.1 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), le spese sostenute dagli Organismi di Ricerca nella veste di partner istituzionale sono riconosciute con un'intensità dell'agevolazione pari al 60% dei costi ammissibili.

2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Gli incentivi concessi a valere sulle misure di agevolazione dei progetti bandiera:

- non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.2831/2023 della Commissione (aiuti "de minimis");
- possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le domande, presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, dovranno essere compilate ed inviate telematicamente tramite il sistema FINDOM - FINanziamenti DOMande, accedendo dal seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

a decorrere dalle ore 10:00 del 02/03/2026 e fino alle ore 12:00 del 30/06/2026.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente in p7m CaDes da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato ove presente, e dovrà essere caricato telematicamente (firmati digitalmente, esclusivamente in formato PDF.P7M) sul sistema informatico di presentazione delle domande, unitamente agli allegati obbligatori elencati nell'Appendice A).

Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.

3.2 Come viene valutata la domanda

La Commissione di valutazione conclude l'istruttoria delle domande nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, salvo sospensioni dovute a richieste di integrazioni.

La procedura di valutazione delle domande si articola nelle seguenti fasi successive:

- ammissibilità delle domande e verifica della loro completezza (30 giorni);
- valutazione (90 giorni).

Le istruttorie di ammissibilità delle domande e di verifica della loro completezza sono svolte dal Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile".

Per la fase di valutazione il Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile" si avvale di una Commissione di valutazione che esprime un parere vincolante, composta da dipendenti della Regione Piemonte, appositamente individuati e nominati con successiva determinazione dirigenziale del Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile", con il supporto di eventuali esperti esterni, tenendo conto delle professionalità occorrenti secondo la tipologia di intervento da valutare.

Per un maggiore dettaglio sugli specifici criteri che saranno applicati in sede di valutazione si rimanda all'Allegato 4, nel quale sono riportati gli specifici parametri di valutazione e il relativo sistema di punteggi.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.1, l'esito negativo delle verifiche dei requisiti di ammissibilità comporta il rigetto della domanda di agevolazione.

Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie succitate, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, il Settore regionale "Sviluppo

energetico sostenibile”, anche su proposta della Commissione di valutazione, può richiederli mediante l’invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione.

La commissione, sulla base delle risultanze della fase istruttoria di ammissibilità delle domande e all’esito della valutazione, propone al responsabile del procedimento la graduatoria dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti non ammissibili.

3.2.1 Formazione della graduatoria

La proposta di graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore regionale Sviluppo energetico sostenibile. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale contestualmente all’approvazione entro 30 giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica.

Le proposte progettuali sono ammesse all’agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.3. Qualora le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura dei costi ammissibili dell’ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l’agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all’importo ammissibile.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:

- a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell’agevolazione concedibile, nonché il CUP attribuito dal Settore regionale “Sviluppo energetico sostenibile”, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2.1 le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;
- b) l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- c) l’elenco dei progetti non ammissibili con l’indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella con il punteggio maggiore relativamente al parametro relativo all’utilizzo dell’idrogeno prodotto; in caso di ulteriore parità, sarà utilmente collocata in graduatoria la proposta progettuale che prevede il minor costo di produzione unitario (parametro EP) di cui all’Allegato 4.

3.3. Concessione delle agevolazioni

Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, il Settore regionale Sviluppo energetico sostenibile provvede a:

- a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
- b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell’acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la

documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;

- c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari;
- d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;
- e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni del presente Avviso.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURP, il soggetto beneficiario (o il capofila, in caso di progetti collaborativi) deve comunicare al Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile" l'accettazione dell'agevolazione, utilizzando apposito modulo che verrà messo a disposizione.

Fermo restando gli adempimenti di cui al precedente capoverso al provvedimento di approvazione della graduatoria, il Settore regionale Sviluppo energetico sostenibile adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni (nei confronti del singolo beneficiario o di ciascun partner, nel caso il progetto lo preveda).

Nei casi in cui le verifiche di cui al precedente elenco abbiano esito negativo, anche per uno solo dei partner di progetto o in caso di proposta in collaborazione, il Settore Sviluppo energetico sostenibile ne darà motivata comunicazione ai proponenti della domanda di agevolazione. Quest'ultimi potranno per una sola volta – entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto - presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi del respingimento. Il Settore Sviluppo energetico sostenibile, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni potrà: concedere l'agevolazione, qualora le osservazioni e controdeduzioni vengano accolte; emettere il definitivo provvedimento di rigetto o dell'agevolazione.

3.4 Erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese

A seguito della concessione dell'agevolazione, il Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile" eroga l'importo dell'agevolazione secondo le modalità di seguito indicate:

1. una prima quota di agevolazione per un importo pari al 30% del totale sarà erogata, a titolo di anticipazione, dopo la concessione del contributo, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;
2. una quota di agevolazione pari al 30%, a titolo di primo saldo intermedio alla presentazione di specifica domanda di pagamento da effettuarsi al raggiungimento del 40% delle spese ammissibili complessive, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;
3. una quota di agevolazione pari al 30%, a titolo di secondo saldo intermedio alla presentazione di specifica domanda di pagamento da effettuarsi al raggiungimento del 70% delle spese ammissibili complessive, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;
4. una quota di agevolazione a titolo di saldo finale del 10% di contributo residuo alla presentazione della documentazione di rendicontazione finale, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

La quota di anticipazione di cui al precedente punto 1 deve essere garantita, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile,

incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al saldo finale del contributo, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore della Regione Piemonte da primaria banca o, se del caso, primaria impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.

Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione, i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, presentano una specifica domanda di pagamento corredata da:

a) Documentazione da produrre in sede di rendicontazione intermedia:

- fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate. Sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura: "Bando Progetto Bandiera Idrogeno Regione Piemonte". Nel caso in cui il documento sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento sia riportata la seguente dicitura: "Bando Progetto Bandiera Idrogeno Regione Piemonte"; ove ciò non fosse possibile, occorrerà produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:
 - il fornitore o prestatore di servizi (relativo numero di partita I.V.A.);
 - data di fatturazione e numero;
 - l'oggetto della prestazione;
 - importo imponibile;
 - importo I.V.A.;
 - la sua pertinenza rispetto alle attività ammissibili a finanziamento;
 - CUP e CIG.
- copia dei mandati di pagamento e relativa quietanza e copia dei versamenti F24;
- relazione sullo stato di avanzamento del progetto, secondo il format che sarà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte, nella pagina web dedicata al bando.

b) Documentazione da produrre in sede di rendicontazione finale

- fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate. Sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura: "Bando Progetto Bandiera Idrogeno Regione Piemonte". Nel caso in cui il documento sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento sia riportata la seguente dicitura: "Bando Progetto Bandiera Idrogeno Regione Piemonte"; ove ciò non fosse possibile, occorrerà produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:
 - il fornitore o prestatore di servizi (relativo numero di partita I.V.A.);
 - data di fatturazione e numero;
 - l'oggetto della prestazione;
 - importo imponibile;
 - importo I.V.A.;

- la sua pertinenza rispetto alle attività ammissibili a finanziamento;
- CUP e CIG.
- copia dei mandati di pagamento e relativa quietanza e copia dei versamenti F24;
- la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale secondo il format che sarà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte, nella pagina web dedicata al bando;
- la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi;
- la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento.

La rendicontazione a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione.

La documentazione contabile dovrà essere riferita agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento. Tutta la documentazione giustificativa di spesa deve essere conforme alle disposizioni di legge vigenti e deve essere intestata al beneficiario del finanziamento e le spese devono essere quietanzate.

Il beneficiario dovrà adottare un sistema contabile basato sul principio della contabilità separata, con una specifica codificazione capace di garantire la trasparenza dei movimenti contabili connessi alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione della proposta progettuale ammessa all'agevolazione e la loro tracciabilità nell'ambito della sua contabilità.

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno, inoltre, essere disposti apponendo alla causale di pagamento il CUP del progetto. Nel caso di pagamenti cumulati è necessario che il mandato contenga sempre il riferimento a data, importo e numero di ogni singolo documento giustificativo contenuto nel suddetto mandato.

Tutta la documentazione relativa alle spese sostenute (sia per la rendicontazione intermedia sia per la rendicontazione finale) dovrà essere inviata a mezzo PEC al Settore regionale "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" (indirizzo PEC: monitoraggio.ambiente@cert.regione.piemonte.it) quale struttura responsabile dei controlli di I livello.

3.5 Controllo delle rendicontazioni

Il Settore regionale "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" esamina la rendicontazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità dei documenti presentati rispetto alle disposizioni del Bando.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, il Settore regionale "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra. Il beneficiario ha 20 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione, per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta, sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni, non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile, comportando un importo di

spese ammissibili finale inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore, il Settore regionale “Sviluppo energetico sostenibile” procederà con l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso e provvederà al ricalcolo del contributo spettante e alla sua eventuale erogazione.

Si precisa che il rispetto degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa, indicati al Paragrafo 2.5 saranno verificati anche a conclusione dell'investimento.

3.6 Modalità di erogazione del contributo

In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo contabili svolte da parte del Settore regionale “Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione”, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile.

Per ciascuna delle tranche di rendicontazione di cui al paragrafo 3.4, l'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata a favore del soggetto beneficiario o del capofila, in caso di progetti collaborativi. In tal caso, sarà onere del capofila trasferire le quote spettanti a ciascun partner del progetto.

L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti Soggetti beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro nazionale aiuti..

Il Settore regionale “Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione” potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.

3.7 Proroghe e variazioni di progetto

Le richieste di proroga dei termini di conclusione dell'investimento, debitamente motivate e circostanziate, devono essere trasmesse, antecedentemente ai termini previsti, a mezzo PEC al Settore regionale “Sviluppo energetico sostenibile” che, nel termine di 30 giorni, provvede ad esaminarle comunicando al beneficiario l'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta. Eventuali richieste di proroga del termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale, debitamente motivate e circostanziate, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, al Settore regionale “Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione”, il quale, nel termine di 30 giorni, comunicherà al beneficiario l'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta di proroga.

Non sono ammissibili eventuali richieste di proroga dalle quali risulti una tempistica di realizzazione superiore ai 36 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, al Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile" a mezzo posta elettronica certificata, affinché il medesimo proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste al paragrafo 6. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

Non sono ammesse variazioni che:

- a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;
- b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto ai successivi capoversi;
- c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
- d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nella graduatoria

Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.

Analoga comunicazione di variazione dovrà essere inoltrata anche nel caso di apertura nei confronti di uno dei Soggetti beneficiari di concordato preventivo con continuità aziendale o altra situazione equivalente come da paragrafo 2.1.

Per eventuali variazioni non sostanziali che configurino una causa di revoca parziale, si applica quanto previsto al paragrafo 6.

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

4.1 Ispezioni e controlli

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di approvazione.

E' facoltà dei preposti organi di controllo della Regione effettuare controlli documentali e visite (controlli in loco), anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" esercita il controllo di primo livello, anche mediante controlli in loco a campione presso i beneficiari delle agevolazioni, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli

obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi secondo quanto disposto dalla legge.

4.2 Monitoraggio della realizzazione delle operazioni

Il beneficiario è tenuto:

- a fornire alla Regione i dati necessari richiesti per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso all'agevolazione, secondo le modalità e i termini previsti dal Bando;
- a rispondere ad eventuali indagini che potranno essere avviate in merito agli interventi realizzati e a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative. A tale fine potranno essere predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che potranno essere individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari delle agevolazioni delle progettualità ammesse al finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:

- a) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- b) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa e dal cronoprogramma allegato alla domanda di agevolazione, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile" eventuali variazioni ai sensi del paragrafo 3.7;
- c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi;
- d) garantire l'assenza del "doppio finanziamento", ossia che per la realizzazione delle spese oggetto di richiesta di agevolazione, ai sensi del presente Bando, non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri fondi pubblici;
- e) consentire i controlli previsti;
- f) effettuare una corretta manutenzione di ogni singola opera/impianto/infrastruttura finanziata, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza;
- g) nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato o parte di esso, entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, l'avente causa deve impegnarsi al rispetto delle condizioni di cui al punto precedente. Il beneficiario, entro il termine di 90 giorni dalla formalizzazione dell'atto, ne dà

opportuna comunicazione al Settore “Sviluppo energetico sostenibile”; l’atto dovrà esplicitamente prevedere, in capo all’avente causa, gli obblighi di cui al presente punto;

- h) nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritto relativamente al progetto realizzato o parte di esso entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, si procederà comunque alla revoca dell’agevolazione se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d’esecuzione dell’intervento o procurare un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico in violazione della normativa sugli aiuti di stato;
- i) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione ed in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte;
- j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;
- k) su richiesta della Regione Piemonte, fornire le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio della misura, anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo;
- l) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dalla Regione Piemonte;
- m) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- n) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al Settore regionale “Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione” la relazione sull’avanzamento degli interventi previsti dal progetto prevista al paragrafo 3.6 del Bando;
- o) dare corretta visibilità dell’agevolazione ricevuta nell’ambito della presente procedura, apponendo sui documenti progettuali i loghi del MASE e della Regione Piemonte, nonché esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico contenenti i loghi del MASE e della Regione Piemonte sulle infrastrutture e sulle attrezzature oggetto di agevolazione.

6. REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni concesse sono revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo energetico sostenibile:

- a) verifica, nelle fasi successive all’ammissione alle agevolazioni, dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l’irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l’ammissione a finanziamento;
- c) fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o altra situazione equivalente di cui al paragrafo 2.1;

- d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui al paragrafo 2.4, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- e) mancato avvio dell'intervento entro la data di cui al paragrafo 2.4 lett. a);
- f) mancato rispetto delle disposizioni previste dal paragrafo 2.3;
- g) mancata trasmissione della documentazione finale;
- h) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- i) variazioni di cui al paragrafo 3.7 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- j) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione;
- k) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
- l) come previsto dalla legge n. 96/2018 e s.m.i., l'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa—in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

6.1 Effetti della revoca e sanzioni amministrative

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario, oltre a non avere diritto alle quote residue ancora da erogare, deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa previsti agli artt. 5-6 del decreto legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, in legge 96/2018, l'importo del beneficio da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera j) del paragrafo 5.2.1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (articolo 5, comma 1 decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 legge 9 agosto 2018, n. 96).

6.2 Rinuncia all'agevolazione

Ciascun Soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al Settore regionale Sviluppo energetico sostenibile. La rinuncia

determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del contributo, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 6.1.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta dei soggetti preposti ai controlli e conservati per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento del saldo del progetto (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. Il beneficiario conserva la documentazione in base e consente l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e/o ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

8. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il presente Bando, unitamente ai relativi allegati e a eventuali successive modifiche e integrazioni, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione "Bandi, avvisi e finanziamenti", nonché nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Piemonte che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

L'elenco dei soggetti beneficiari e degli interventi finanziati sarà reso disponibile nella sezione dedicata del portale istituzionale.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile".

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso possono essere presentate al Settore regionale "Sviluppo energetico sostenibile", a mezzo mail al seguente indirizzo e-mail: incentivi.energia@regione.piemonte.it.

Alle richieste pervenute potrà essere data risposta anche mediante la pubblicazione di FAQ sulla pagina del sito web di Regione Piemonte dedicata al presente Avviso.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande, è possibile contattare il CSI Piemonte chiamando il numero 011.0824407 o utilizzando l'apposito form di richiesta presente nella home page del sistema FINDOM – FINanziamenti DOMande: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>.

Appendice A

Documentazione da presentare in allegato alla domanda di agevolazione

- 1) Dichiarazioni, per ciascuno dei soggetti proponenti, in merito al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1 dell'Avviso;
- 2) Per le domande presentate in forma congiunta, copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, che deve:
 - a) essere definito in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.1;
 - b) essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;
 - c) essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;
 - d) essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila. In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.
3. Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 2.1 del/i soggetto/i proponente/i ;
4. Per OdR: documentazione per la verifica della natura di OdR, tra cui atto costitutivo, Statuto, documenti a dimostrazione di una contabilità separata tra attività istituzionali ed economiche e/o altra documentazione equipollente, al fine di accertare il rispetto dei requisiti di OdR di cui al paragrafo 2.5 comma lett. c).
- 5) **Relazione generale** recante i seguenti contenuti minimi:
 - a) descrizione generale dell'intervento proposto e, in caso di progetti presentati in forma congiunta, puntuale ripartizione e dettaglio degli interventi previsti in capo a ciascun soggetto proponente;
 - b) tratti salienti del progetto in termini di produttività e di risparmi di energia ed emissioni di gas climalteranti;
 - c) Piano economico-finanziario complessivo, suddiviso per ogni tipologia di spesa e con riferimento agli articoli del GBER interessati indicati nella tabella di cui al paragrafo 2.6;
 - d) Cronoprogramma complessivo;
 - e) Elaborati progettuali, comprensivi di planimetrie per la localizzazione degli investimenti;

f) Elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, con indicazione di quelle con iter già avviato o ottenute.

6) Relazioni di dettaglio per i singoli investimenti (con relativi cronoprogrammi e piani economico-finanziari articolati per le voci di spesa di cui al paragrafo 2.5, nonché ogni ulteriore documentazione utile ad avvalorare i costi esposti nei moduli di domanda e nei quadri economici di spesa), contenenti gli elementi utili per la valutazione dei progetti secondo quanto previsto dall'Allegato 4, sottoscritte con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e recanti in particolare con i seguenti contenuti:

a) relativamente al progetto di produzione di idrogeno:

- documentazione (anche cartografica) idonea a dimostrare la condizione di area dismessa,
- certificato di destinazione urbanistica del sito;
- idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia effettivamente inquadrabile come area dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente;
- estremi catastali, mappe e foto aerea del sito;
- titoli o contratti che permettono di verificare che il sito (di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile o trattamento delle biomasse) sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- costo di produzione dell'idrogeno (annuale e per il quinquennio decorrente dalla conclusione dell'intervento);
- bilancio energetico ed emissivo, con valutazione della riduzione delle emissioni in conformità con la normativa europea pertinente per il processo di produzione considerato;
- capacità di stoccaggio di idrogeno,
- efficienza dell'impianto,
- consumo specifico di materie prime di input,
- cartografia dalla quale siano verificabili i requisiti previsti dal paragrafo 2.3.1 comma 1 lettere a), b), c), d);
- scheda tecnica del produttore dell'elettrolizzatore o dell'unità di reforming;

b) relativamente al progetto di utilizzo:

- determinazione della quantità di idrogeno, prodotto nell'ambito della proposta progettuale, effettivamente impiegato dagli utilizzatori coinvolti nella stessa nel quinquennio decorrente dalla conclusione dell'intervento;
- determinazione della distanza tra utilizzatori dell'idrogeno e il sito di produzione (con annessa cartografia);

- elementi utili a valutare la valenza territoriale del progetto presentato e la sua strategicità rispetto alla domanda di idrogeno /; inoltre:
- nel caso di decarbonizzazione dei sistemi produttivi:
 - consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti del processo produttivo pre- e post-intervento;
 - layout di impianto;
 - documentazione utile alla determinazione dei costi ammissibili dell'investimento, con riferimento allo scenario controfattuale di cui all'articolo 36 comma 4 del Regolamento GBER
 - dimostrazione che il progetto presentato consenta di andare oltre le norme in vigore nell'Unione, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento GBER, che non comporta un aumento della capacità produttiva autorizzata dagli Enti preposti tra la situazione ante e post intervento e che non comporta un aumento della capacità produttiva nominale del macchinario o linea produttiva installati tra la situazione ante e post intervento, così come desumibile, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle schede tecniche, dalle certificazioni o omologazioni di prodotto, ove pertinente, ovvero dall'offerta commerciale del produttore.
- nel caso di decarbonizzazione dei sistemi della mobilità:
 - descrizione del parco veicoli che si intende acquistare o ammodernare, con annesse schede tecniche e/o altra documentazione dalla quale si evincano le caratteristiche energetiche ed emissive (emissioni zero), nonché la categoria di omologazione al fine di determinarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 36-ter del Regolamento GBER, con indicazione di eventuali veicoli alimentati a combustibili fossili che andrebbero ad essere sostituiti;
 - localizzazione del sito di deposito dei veicoli acquistati/ammodernati;
 - descrizione dei processi aziendali di impiego dei veicoli e annessa riduzione di emissioni di gas climalteranti;
 - documentazione utile alla determinazione dei costi supplementari per l'acquisto dei veicoli a emissioni zero o per l'ammodernamento;
- c) relativamente al piano di formazione e/o informazione:
 - dettaglio delle attività e relativo cronoprogramma;
 - accreditamenti posseduti dal/i soggetto/i erogatore/i delle attività di formazione per il rilascio di titoli o di certificati;
 - piano di disseminazione dei risultati del progetto;
- d) relativamente al progetto di infrastruttura di rifornimento per il trasporto pubblico e/o pesante:
 - dichiarazione di impegno affinché l'impianto di rifornimento sia destinato a rifornire esclusivamente idrogeno rinnovabile al più tardi entro il 31/12/2035;
 - layout e planimetrie dell'impianto;

- descrizione delle modalità di trasferimento dell'idrogeno dal sito di produzione a quello di stoccaggio e rifornimento, tempi e costi relativi al trasferimento;
- valutazione dei volumi di traffico, costi di gestione, analisi energetiche, impatti ambientali;
- schede tecniche delle componenti dell'infrastruttura;
- rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure relative alla distribuzione e al trasporto su gomma dell'idrogeno;
- lettere di intenti o accordi pre-commerciali sottoscritte tra utilizzatori (interni o esterni al partenariato) da cui si evinca la domanda di idrogeno nei 5 anni successivi all'entrata in funzione dell'impianto;

e) relativamente al progetto di sviluppo sperimentale

- descrizione dettagliata delle attività previste e degli output del progetto;
- dimostrazione della coerenza del progetto rispetto al progetto bandiera,
- descrizione delle potenziali ricadute dei risultati del progetto sul rafforzamento della filiera regionale dell'idrogeno.

Allegato 3) Definizioni

- a) "area dismessa": area dismessa, o porzione di essa opportunamente delimitata ed identificata, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l'attività originariamente autorizzata o prevista;
- b) "progetto bandiera": progetto che rispetta i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, di particolare rilevanza strategica per le Regioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, con riferimento all'Investimento 3.1 "Aree industriali dismesse" della M2C2 investimento 3.1 del PNRR;
- c) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- d) "capofila": impresa cui compete la responsabilità del progetto, della sua attuazione e che è il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento contrattuale ed amministrativo;
- e) "CUP": il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo "strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici";
- f) "Decreto Direttoriale": decreto direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 235 del 27 novembre 2024 pubblicato ex articolo 32, legge 96/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 novembre 2024 e comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2024;
- g) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica a partire dalla stessa o diversa fonte rinnovabile, come definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio e che siano connesse direttamente all'elettrolizzatore situati dietro un unico punto di connessione in conformità a quanto previsto all'articolo 41, punto 3) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "GBER");
- h) "Hydrogen Valley": sistema territoriale organizzato per promuovere un'economia locale basata sull'idrogeno, con l'obiettivo di decarbonizzare settori come l'industria e i trasporti; comprende la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo dell'idrogeno in un'area geografica specifica, e può coinvolgere diversi attori (pubblici e privati, imprese e centri di ricerca);
- i) "idrogeno rinnovabile": l'idrogeno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
- j) "bioidrogeno", gas rinnovabile a base di idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili di origine biologica,
- k) «infrastruttura di rifornimento»: infrastruttura fissa o mobile che fornisce idrogeno a veicoli pesanti e veicoli stradali con una massa a pieno carico superiore a 3,5 T, ai sensi dell'art. 36 bis del GBER;
- l) «veicolo a emissioni zero»:
- relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con

emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

- relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione;
- relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;
- relativamente alle navi destinate alla navigazione interna: una nave destinata alla navigazione interna, adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;
- relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂;

m) «veicolo»:

- un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;
- una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;
- materiale rotabile.

n) “impianti addizionali asserviti”: gli impianti addizionali asserviti, che producono energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, e relativi sistemi di stoccaggio;

o) “Ministero o MASE”: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

p) “modifiche sostanziali”: modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'agevolazione, ovvero:

- variazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto con modifica della posizione nella graduatoria di cui al paragrafo 3.2.1 del Bando superiore a 30%. La condizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il nuovo punteggio non determina un cambio di posizione nella citata graduatoria;
- variazione della localizzazione dell'elettrolizzatore in altra area dismessa;
- variazione che non permette di rispettare una delle condizioni di cui al capitolo 2 del Bando;

q) “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

r) “Progetto di sviluppo sperimentale”: progetto che prevede l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali nell'ambito della produzione, distribuzione, utilizzo e stoccaggio dell'idrogeno.

s) “Piano di formazione”: piano che mira a garantire l'aggiornamento, la qualificazione e lo sviluppo professionali degli operatori legati del settore idrogeno.

- t) “Piano di informazione”: piano che ha l'obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico e gli stakeholder sui benefici e le opportunità offerte dal settore dell'idrogeno.
- u) “Organismo di Ricerca”: : un'entità (ad esempio, università o istituto di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- v) “Avvio del progetto”: la data del primo impegno giuridicamente vincolante come un ordine di attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- w) “Ultimazione del progetto”: la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato.

Allegato 4) Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte progettuali avviene sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

	Ambito di Intervento	Articolo GBER	Criterio	Punteggio massimo
CRITERI PER INTERVENTI OBBLIGATORI	PRODUZIONE	Art. 41	N1	70
	UTILIZZO	Art. 36 Art. 36 ter	N2	18
	PIANO DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE	n.a.	N3	2
CRITERI PER INTERVENTI FACOLTATIVI	INFRASTRUTTURA DI RIFORNIMENTO	Art. 36 bis	N4	1
	PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE	Art. 25	N5	7
CRITERI TRASVERSALI	QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	n.a.	N6	2
<u>TOTALE</u>				100

Il punteggio finale della graduatoria, che assume valori compresi tra 0 e 100, è definito come di seguito:

$$N_{tot} = \sum_{i=1}^6 N_i$$

dove i corrisponde al numero del Criterio di valutazione.

Di seguito sono illustrate le modalità di calcolo dei punteggi per ciascun criterio i .

CRITERI PER INTERVENTI OBBLIGATORI

Criterio relativo alla produzione di idrogeno (punteggio N_1)

Esprime l'entità di agevolazione per unità di idrogeno (rinnovabile o bioidrogeno) prodotto in termini di €/t_{H2}/anno.

La stima delle grandezze necessarie a definire i criteri sopra indicati deve:

- a) tenere conto della capacità produttiva dell'impianto a regime;
- b) essere coerente con la configurazione impiantistica proposta, con le dimensioni dei relativi componenti e con il progetto presentato, così come verificabile dalla documentazione di progetto di cui all'Appendice A.

Il criterio EP = entità agevolazione per unità di *idrogeno rinnovabile* prodotto, espresso in €/t_{H2}/anno è calcolabile come di seguito:

$$EP = \frac{A_{progetto}}{Q_{H2}}$$

Dove:

- $A_{progetto}$ = agevolazione richiesta, relativamente agli investimenti per la produzione dell'idrogeno di cui al paragrafo 2.3.1, da esprimere in euro [€];
- Q_{H2} = stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile o biodidrogeno prodotto a regime, da esprimere in tonnellate [$t_{H2}/anno$], desumibile dai dati nella relazione.

Per questo criterio si può conseguire un punteggio N_1 compreso tra 0 e 70, calcolabile come di seguito:

$$N_1 = 70 \times \left(\frac{EP_{max} - EP}{EP_{max} - EP_{min}} \right)$$

Dove:

- EP_{min} è pari al valore più basso assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali ammesse;
- EP_{max} è pari al valore più alto assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali ammesse;
- EP è il valore assegnato al parametro EP per la proposta progettuale in valutazione;

Sono quindi premiate le proposte progettuali che prevedono una minore entità di agevolazione richiesta rispetto all'idrogeno prodotto nell'anno a regime.

Criterio relativo al progetto di uso dell'idrogeno prodotto nell'ambito del progetto (punteggio N_2)

La valutazione del progetto di uso dell'idrogeno tiene conto della valenza territoriale dello stesso, che è valutata secondo due parametri:

- riduzione emissioni gas serra (punteggio N_{CO2})
- tasso di utilizzo dell'idrogeno (punteggio N_{Ul})

a) Riduzione emissioni gas serra

L'efficacia degli investimenti viene valutata sotto il profilo della CO₂ evitata (tonnellate di CO₂ equivalente nei 5 anni), espressa in termini percentuali e pari alla differenza fra le emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento e quelle post intervento, diviso le emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento, normalizzando i calcoli rispetto alle condizioni di produzione.

Le proposte progettuali devono consentire la valutazione della riduzione delle emissioni conseguente alla sostituzione dei combustibili fossili con l'idrogeno rinnovabile o biodidrogeno come segue:

- Per la decarbonizzazione di processi produttivi, in confronto ad uno scenario "controfattuale" di sostituzione della fonte energetica fossile (o l'elettricità di rete) attualmente impiegata;
- Per la decarbonizzazione dei sistemi di mobilità, tramite la metodologia di cui al Regolamento (UE) 2023/1185.

In questo contesto, ai sensi delle normativa vigente, il fattore emissivo dell'idrogeno viene calcolato attraverso un approccio LCA e con metodologie standardizzate (normative UNI, ISO, etc.).

Nel caso di idrogeno rinnovabile, si farà riferimento alla metodologia RFNBO (Regolamento UE 2023/1185), mentre per il bioidrogeno occorrerà seguire la metodologia di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (e successive modifiche).

Il punteggio N_{CO_2} (max 14 punti) sarà attribuito al progetto in funzione della riduzione delle emissioni di CO_2 , garantite dall'uso dell'idrogeno prodotto, espressa in percentuale rispetto alla situazione ante intervento.

<i>Parametro</i>	<i>Riduzione Emissioni CO₂</i>	<i>Punti</i>
N_{CO_2}	$\Delta kgCO_2 \leq 10\%$:	0
	$10\% < \Delta kgCO_2 \leq 25\%$	2
	$25\% < \Delta kgCO_2 \leq 50\%$	6
	$50\% < \Delta kgCO_2 \leq 75\%$	10
	$\Delta kgCO_2 > 75\%$	14

b) Tasso di utilizzo dell'idrogeno

Valuta il rapporto tra l'idrogeno utilizzato e quello prodotto in 5 anni e la distribuzione territoriale degli utilizzatori, secondo il parametro UI o tasso di utilizzo dell'idrogeno, calcolabile come di seguito:

$$UI = \frac{F_{(H_2(5\text{anni}),z)}}{5 * Q_{H_2}} \times 100$$

dove:

$F_{(H_2(5\text{anni}),z)}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H_2}], della quantità di idrogeno da fornire agli utenti j , ubicati nella zona z , nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, calcolabile secondo la seguente formula:

$$F_{(H_2(5\text{anni}),z)} = \sum_{j=1}^{n_z} F_{(H_2(5\text{anni}),j)}$$

dove:

- $F_{H_2(5\text{anni}),j}$ = stima espressa in tonnellate [t_{H_2}], come riportata negli accordi o lettere di intenti sottoscritti, della quantità di idrogeno da fornire all'utente j nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno;
- j = utente utilizzatore¹ della fornitura dell'idrogeno prodotto dall'impianto di produzione di idrogeno;
- n_z = numero di utenti j ubicati entro la zona z ;

¹Può essere sia interno che esterno al partenariato; è utilizzatore esterno un soggetto sottoscrittore di un accordo pre-commerciale o di una lettera di intenti con il soggetto produttore di idrogeno.

- z (con z = 1,2,3,4) = zona individuata considerando una distanza R_z [km] riportata nella seguente tabella e calcolabile come distanza tra il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito dell'utenza

Zona	Distanza R_z
Zona 4	$R_4 > 50\text{km}$
Zona 3	$0 \leq R_3 \leq 50\text{km}$
Zona 2	$0 \leq R_2 \leq 20\text{km}$
Zona 1	$0 \leq R_1 \leq 5\text{km}$

Tabella 1 – Individuazione delle zone “z”

- Q_{H_2} = stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall'impianto a regime, da esprimere in tonnellate [t_{H_2}]

In funzione di questo parametro si può conseguire un punteggio N_{UI} compreso tra 1 e 4, calcolabile come di seguito, in funzione della distanza a cui si trovano gli utenti:

Indicatore associato UI		Punteggio N_{UI}
Se almeno il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R4	$UI_4 = \frac{F_{(H_2(5\text{anni}),4)}}{5 * Q_{H_2}} > 50\%$	1
Se almeno il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R3	$UI_3 = \frac{F_{(H_2(5\text{anni}),3)}}{5 * Q_{H_2}} > 50\%$	2
Se almeno il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R2	$UI_2 = \frac{F_{(H_2(5\text{anni}),2)}}{5 * Q_{H_2}} > 50\%$	3
Se almeno il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R1	$UI_1 = \frac{F_{(H_2(5\text{anni}),1)}}{5 * Q_{H_2}} > 50\%$	4

Tabella 2 – Punteggi per il parametro UI

Il punteggio N_2 è definito quindi come segue:

$$N_2 = N_{CO_2} + N_{UI}$$

Criterio relativo al piano di formazione e/o informazione (punteggio N_3)

Possono essere conseguiti al massimo 2 punti in caso di presenza sia di attività di formazione che di informazione.

- 2 punti se prevista sia formazione che informazione;
- 1 punto se prevista solo formazione o informazione.

CRITERI PER INTERVENTI FACOLTATIVI

Criterio relativo al progetto di infrastruttura di rifornimento (punteggio N_4)

Può essere conseguito al massimo 1 punto al progetto di infrastruttura di rifornimento, contenente gli elementi minimi di cui all'Appendice A dell'Avviso.

Il punteggio è pari a 0 se non è previsto alcun progetto.

Criterio relativo al progetto di sviluppo sperimentale (punteggio N_5)

La valutazione terrà conto della descrizione delle attività previste e degli output del progetto, così come la coerenza del progetto rispetto al progetto complessivo e le ricadute dei risultati sul rafforzamento della filiera regionale dell'idrogeno.

Criterio di valutazione	Punteggio
Validità, innovatività e fattibilità tecnica della proposta: <ul style="list-style-type: none">- capacità del progetto di introdurre nuove idee, tecnologie, metodologie o soluzioni rispetto allo stato dell'arte;- obiettivi chiari e ben descritti e tecnicamente realizzabili con le risorse disponibili.	Fino a 10
Coerenza con il programma di investimento e capacità di ampliare a nuove opportunità: <ul style="list-style-type: none">- coerenza in termini di obiettivi, priorità tecnologiche, ambiti applicativi e tempistiche;- capacità di abilitare ad applicazioni future, ottimizzazioni tecnologiche o funzionali.	Fino a 10
Impatto sull'ecosistema regionale dell'idrogeno e sul mercato: <ul style="list-style-type: none">- solidità dell'analisi della domanda di mercato per il prodotto/tecnologia e delle possibili aree di applicazione industriale o commerciale, con particolare riguardo all'ecosistema regionale e alle filiere di riferimento;- piano per la diffusione dei risultati della ricerca (anche in connessione con le attività di informazione previste dal progetto bandiera)	Fino a 10
<i>Punteggio massimo conseguibile</i>	30

Il punteggio totale sarà riproporzionato rispetto al punteggio massimo conseguibile, pari a 7.

CRITERI TRASVERSALI

Qualità della proposta progettuale (punteggio N₆)

Vengono valutate l'adeguatezza, la chiarezza, la coerenza e la completezza della proposta progettuale complessiva, anche con riferimento alla valenza strategica per il territorio delle soluzioni proposte.

Attribuzione del giudizio	Punteggio
La proposta progettuale è parzialmente adeguata, poco chiara, incoerente o incompleta. Le soluzioni sono proposte in maniera vaga e la coerenza con gli obiettivi dell'Avviso è scarsa. La proposta non presenta una chiara connessione tra le diverse parti del progetto e non è connotata da ricadute significative per il territorio.	1
La proposta progettuale è adeguata, chiara, coerente e completa. Le soluzioni proposte sono ben articolate e rispondono in modo preciso e strategico agli obiettivi dell'Avviso. La proposta mostra un elevato livello di approfondimento relativamente alle ricadute per il territorio.	2